

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021

122/2021/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1151^a *bis* riunione del 29 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014 367/2014/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, approvata con la

- deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019)
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS), come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 228/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 228/2020/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 544/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 544/2020/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2020/R/GAS);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 545/2020/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 107/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2021/R/GAS);
 - la deliberazione 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).
 - .

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che, entro la data del 31 marzo dell’anno t , siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi

- per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari al 1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
 - con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura, ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
 - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;

- i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui ai punti a), b) e c)*;
- i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
- al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2020-2022, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:
 - i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori trovano copertura nelle componenti tariffarie $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e) e f) della RTDG;
 - l'articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti per gli anni 2020-2022 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2020-2022;
 - l'articolo 31, comma 3, della RTDG prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese possano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
 - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che il medesimo tetto rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per

- utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
- l’articolo 33, comma 4, della RTDG stabilisce che il tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l’affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
 - l’articolo 33, comma 5, della RTDG stabilisce che il valore del tetto sia aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;
 - sempre in relazione al riconoscimento dei costi di capitale per le località in avviamento, come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno dare seguito all’orientamento prospettato nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS di prevedere un regime articolato in più fasi, ed in particolare:
 - una prima fase della durata di tre anni (compreso l’anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
 - una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell’utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
 - una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;
 - per le località tariffarie con anno di prima fornitura pari al 2018, la prima fase di durata triennale è terminata con l’anno tariffario 2020.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l’articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall’Autorità;

- l’articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui all’articolo 56, comma 2, della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- l’articolo 57, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini dell’aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6 effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;
- l’articolo 57, comma 2, della RTDG definisce i criteri per l’aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per i gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- l’articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- l’articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che, per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la comunicazione dei dati necessari per determinare gli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributtrice siano definite con la medesima determina di cui al punto precedente;
- sempre in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali sostituiti con *smart meter* ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - il punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
 - con il documento per la consultazione 545/2020/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito ai criteri di dismissione a fini regolatori di misuratori tradizionali di classe fino a G6, sostituiti in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e possibili modifiche alla RTDG al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione tra i misuratori di classe fino a G6, con quelli previsti per i misuratori di classe maggiore di G6;

- l’adozione della suddetta determina potrebbe comportare la necessità per le imprese di comunicare nuovamente i dati relativi alle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter*, con potenziali effetti di conguaglio sulle tariffe oggetto del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 117/2021/R/GAS sono state approvate le tariffe definitive per il 2020 e sono state rinviate a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2021 le determinazioni delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021 per le località riportate nella Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- delle 197 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2020:
 - 191 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
 - 6 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 1* allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica, presentate entro il 15 settembre 2020, con decorrenza dall’anno tariffe 2021, nella parte di motivazione della deliberazione 544/2020/R/GAS è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese distributrici elencate nella *Tabella G* della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2021, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2020 ed entro la data del 15 febbraio 2021, con decorrenza dall’anno tariffe 2021:
 - sono state presentate entro la data del 15 febbraio 2021, o comunque in tempo utile per le determinazioni da assumere con il presente provvedimento, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all’anno 2019, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2018, riferite a località servite dall’impresa distributtrice 486-MEDEA SPA;
 - sono state presentate istanze di rettifica di dati fisici per l’anno dati 2019 dall’impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS S.p.A. per tutte le località gestite,

dall'impresa distributrice 52-SOGIP SRL, per la località 6059-ACIREALE e dall'impresa distributrice 791-TOSCANA ENERGIA S.p.A. per la località 1513-SASSETTA.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una-tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11:
 - l'articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figura la componente ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
 - le tariffe obbligatorie sono differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della RTDG, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti;
 - con la deliberazione 596/2020/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2021; e che nella medesima deliberazione trova applicazione la componente ST di cui all'articolo 42, comma 3, della RTDG;
 - ai fini della determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo, l'articolo 45, comma 1, della RTDG, stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente ST e che, come indicato nella Relazione Air (cfr. par. 22.24 e par. 22.25) alla deliberazione 367/2014/R/GAS, il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente ST è da intendersi al lordo degli effetti della componente ST che riflette lo sconto tariffario e di conseguenza ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente ST specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente ST effettivamente applicata (ST d'ambito tariffario).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL o da carro bombolaio l'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, che per l'anno 2020, prosegue il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- con la deliberazione 228/2020/R/GAS il termine del 30 giugno 2020 è stato posticipato al 31 dicembre 2020;
- con la deliberazione 596/2020/R/GAS, viene dettagliata la situazione delle istanze relative alle imprese distributrici che gestiscono località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 e viene previsto che in tali località, nelle more degli approfondimenti e/o dell'acquisizione della documentazione, ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria dell'anno 2021 sia applicato il regime tariffario previsto per le reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto;
- alla data del 31 dicembre 2020, termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, risultano ancora inadempienti le imprese distributrici di seguito riportate:
 - ITALGAS RETI S.p.A.– ID 807 con riferimento alla località PIEVE DI TECO (IM) – ID Località 6304;
 - METANO MOBILE S.r.l. – ID 23958 con riferimento alle località MELEZZOLE (TR) – ID Località 10149 e FIAMIGNANO (RI) – ID Località 10150.
 - METAGAS S.r.l.– ID 1696 con riferimento alla località SALVITELLE (SA) – ID Località 5185;
 - 2I RETE GAS S.p.A. – ID 22668 con riferimento alla località SAN FRATELLO (ME) – ID Località 7951;
- il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto, prevede l'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 44 della RTDG, in considerazione della socializzazione dei costi per ambito tariffario;

- nei casi di reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG l'ambito di socializzazione dei costi coincide con l'ambito di applicazione delle opzioni tariffarie, identificato dal binomio Impresa/Regione, e quindi le ricadute in termini di costo del servizio rimangono all'interno di un perimetro ben più ristretto rispetto a quello descritto al punto precedente;
- l'eventuale passaggio a partire dal 2021 all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrebbe come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario con conseguente variazione in aumento delle tariffe per le ragioni indicate ai punti precedenti.

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di ottobre 2020 la società GENECO SRL ha richiesto, tramite il portale dell'Autorità, l'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), come località alimentata da gas naturale da metanodotto e sulla quale la medesima società GENECO S.r.l. afferma di svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con le verifiche periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento, da adottarsi a seguito delle istruttorie relative al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della RTDG, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG;
- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, prevedere che:
 - con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento;
 - con separato provvedimento, da assumersi a seguito delle istruttorie relative alle istanze di riconoscimento che saranno presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della RTDG, siano definiti gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento;
 - successivamente alla determinazione degli importi di cui al precedente alinea, sia applicato il tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG con regolazione delle partite nell'ambito della perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2020, accettare le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella G* della deliberazione 544/2020/R/GAS, riportate nella seguente *Tabella A*, ad eccezione dell'istanza di rettifica presentata dall'impresa distributtrice 1092-PESCARA DISTRIBUZIONE SRL per la quale le rettifiche sono state recepite nella deliberazione 107/2021/R/GAS per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento;

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
992	NOVARETI SPA
1013	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL
23895	ISGASTRENTATRE SPA
23958	METANOMOBILE SRL

- accettare, in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2020 e fino al 15 febbraio 2021:
 - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dall'impresa distributtrice 486-MEDEA SPA;
 - le istanze di rettifica di dati fisici per l'anno dati 2019 presentate dall'impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS S.p.A. per tutte le località gestite, dall'impresa distributtrice 52-SOGIP SRL, per la località 6059-ACIREALE e dall'impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA S.p.A. per la località 1513-SASSETTA;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa entro il termine del 31 dicembre 2020 individuato all'articolo 14 della RTDG, in ragione dell'esigenza di tutela dei clienti finali connessi a tali reti e tenuto conto delle difficoltà emerse in relazione all'emergenza Covid 19, prevedere di:
 - estendere all'anno 2021 il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione 2014-2019, attualmente previsto per il solo anno 2020;

- prorogare il termine per l’invio delle istanze di assimilazione alle reti interconnesse con il sistema di trasporto al 30 settembre 2021, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 attualmente previsto;
- prevedere che con separato provvedimento sia definito, con decorrenza dall’1 gennaio 2022, un meccanismo di gradualità a tutela dei clienti finali in grado di mitigare l’impatto derivante dall’applicazione della regolazione relativa alle reti isolate di gas naturale prevista dall’articolo 64 della RTDG nei casi in cui, entro il nuovo termine del 30 settembre 2021 fissato con il presente provvedimento, non sia stata presentata l’istanza di assimilazione prevista dall’articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ovvero qualora tale istanza risulti incompleta;
- in relazione al tetto previsto per le località in avviamento con anno di prima fornitura pari al 2018, prevedere che:
 - le tariffe provvisorie oggetto del presente provvedimento siano determinate applicando i medesimi criteri di riconoscimento dei costi di capitale della prima fase;
 - con separato provvedimento, da adottarsi entro il mese di settembre 2021, per ciascun ambito tariffario, siano definite le curve di penetrazione di utenza per la determinazione dei punti di riconsegna potenzialmente connessi alle reti, da applicare nella seconda fase come precedentemente richiamata;
 - le tariffe definitive 2021 siano calcolate sulla base dei criteri previsti della seconda fase, applicando le curve di penetrazione di cui al punto precedente;
- in relazione al trattamento della componente ST della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell’importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all’articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d’ambito attiva nell’anno 2020, pubblicare il valore in euro dello sconto tariffario di gara di cui all’articolo 13 del decreto 226/11, calcolato sulla base dei dati relativi al valore Vlim e alla percentuale di sconto dichiarate dall’impresa in sede di raccolta dati;
- in relazione all’iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell’Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) da parte della società GENECO SRL, svolgere approfondimenti al fine di verificare se, nel caso specifico, siano applicabili le disposizioni tariffarie previste dalla RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2021, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima RTDG e tenendo altresì conto degli aspetti di dettaglio evidenziati in motivazione

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2021

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2021 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e Tabella 2a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2 I valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG e $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2020, sono riportati nella Tabella 2b allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Modifiche alla disciplina transitoria per le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio

- 3.1 Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 14, lettera a), della delibera 570/2019/R/GAS, sono previste le seguenti modifiche:
 - il trattamento applicato nel periodo di regolazione 2014-2019 è esteso all'anno 2021;
 - il termine per la presentazione delle istanze per l'assimilazione di tali reti a quelle interconnesse con il sistema nazionale di trasporto è fissato al 30 settembre 2021.
- 3.2 Con successivo provvedimento saranno definite le misure di mitigazione degli eventuali impatti derivanti dall'applicazione della regolazione relativa alle reti isolate di gas naturale, prevista dall'articolo 64 della RTDG, nei casi in cui, entro il termine del 30 settembre 2021, non sia stata presentata l'istanza di assimilazione prevista dall'articolo 14 della RTDG ovvero qualora tale istanza risulti incompleta.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini